

STATUTO

della Società per azioni

"PIANA PALMI MULTISERVIZI S.P.A."

modificato in attuazione del T.U. Società partecipate

D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i.

Art.1)

Denominazione e caratteri istituzionali

1. E' costituita la società per azioni

"PIANA PALMI MULTISERVIZI S.P.A."

2. Nei rapporti con i terzi potrà anche agire sotto la denominazione abbreviata **"P.P.M. S.p.a."**.

3. La Società è costituita per trasformazione della precedente azienda speciale del Comune di Palmi, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U.E.L..

4. La Società è a totale capitale pubblico e opera secondo il modulo c.d. "in house providing", di cui all'art.16 del D.Lgs. 175/2016.

5. La società è regolata dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i..

6. Il Comune di Palmi esercita il controllo sulla società tramite la partecipazione dei suoi rappresentanti agli organi sociali, tramite le competenze attribuite all'Assemblea e tramite

l'istituto del controllo analogo disciplinato in parte nel presente statuto, in parte nel relativo regolamento sull'esercizio del controllo analogo, approvato con deliberazione del C.C. n° 53 del 04.07.2019 ed in parte nel contratto di servizio in conformità alle regole del modello "in house" di cui all'ordinamento comunitario e nazionale.

Art.2)

Sede

1. La società ha sede nel Comune di Palmi.
2. Nei modi di legge, la società potrà, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia, istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici e dipendenze purché si tratti di mere articolazioni organizzative della società prive di personalità giuridica, nell'ambito del territorio di competenza del Comune di Palmi o degli eventuali altri soci pubblici.

Art.3)

Oggetto

1. La Società ha per oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali a rilevanza economica e, principalmente, l'esercizio diretto dell'attività inerente all'organizzazione e alla gestione della mobilità nelle aree metropolitane, urbane ed extraurbane ed in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la

gestione complessiva del trasporto di persone.

2. La Società, nell'ambito dei servizi pubblici locali, potrà:

- svolgere attività strumentali al servizio principale ed in particolare effettuare vigilanza delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici;

- fornire servizi nel campo dei trasporti, organizzazione e gestione dei servizi relativi alla viabilità quali rimozione auto, gestione parcheggi - anche a pagamento - e aree di sosta, gestione semafori, impianti di manutenzione e di riparazione;

- svolgere servizi di noleggio e granturismo;

- organizzare e gestire i seguenti ulteriori servizi:

- a) trasporti pubblici, urbani ed interurbani, trasporto scolastico e trasporto disabili;

- b) attività nei campi di servizi di progettazione, manutenzione e realizzazione di impianti: elettrici ivi compreso la gestione dell'illuminazione pubblica, fognari, idrici, di pulizia, di segnaletica, toponomastica;

- c) raccolta, trasporto e smaltimento Rifiuti Solidi Urbani e rifiuti speciali e differenziati, compattaggio e riciclaggio rifiuti solidi urbani;

- d) servizi di giardinaggio e manutenzione del verde;

e) servizio igienico - sanitario per disinfestazione e derattizzazione;

f) servizio autospurgo;

g) servizio di trasporto acqua potabile;

h) gestione mattatoio;

i) elitrasporto;

l) servizi di pulizia;

m) gestione servizi cimiteriali, ivi comprese le lampade votive;

n) servizio di riscossione tributi;

o) servizi di informatizzazione degli uffici comunali;

p) gestione di terminal bus oltre servizi accessori;

q) gestione servizio di rimozione forzata e autorimessa;

r) gestione mense scolastiche;

s) manutenzione e riparazione impianti ed immobili pubblici;

t) gestione biblioteche, musei, farmacie e mercati comunali;

u) gestione di viabilità e traffico;

v) gestione demanio marittimo;

z) gestione di impianti sportivi.

3. La Società potrà svolgere attività di studio, di ricerca e Piani di Impresa nonchè tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti. Per il perseguimento dell'oggetto sociale,

la Società può:

- emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusa la facoltà di prestare fidejussioni;
- realizzare Consorzi e/o ATI con altre Società aventi lo stesso scopo sociale.

4. Sono tassativamente precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari.

5. La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine o connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società.

Le attività sopra indicate saranno svolte nel rispetto dell'art. 13 della legge del 4 luglio 2006 n. 223.

6. La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, strumentale, complementare o affine rispetto a quelle sopra indicate nei limiti di quanto indicato all'art. 4, comma 2, lettera "d", del D.Lgs. n. 175/2016, e s.m.i.. La società potrà inoltre svolgere servizi anche per conto di enti e soggetti

pubblici, comunque denominati, che abbiano eventualmente acquisito la qualità di soci di minoranza, nei limiti in cui sia compatibile con le previsioni del presente statuto e le salienti disposizioni di legge in materia, purché tali attività vengano effettuate nell'ambito del territorio comunale.

7. La società è attiva nell'alveo dei servizi di interesse generale, di cui all'art. 2 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica 175/2016, e s.m.i., costituzionalmente garantiti volti alla soddisfazione dei bisogni della collettività del contesto territoriale di riferimento, con particolare riferimento alla autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o all'ente pubblico partecipante o allo svolgimento delle loro funzioni, in particolare, attività di servizi postali privati, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali, raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione dei pacchi postali, servizi relativi agli invii raccomandati ed invii assicurati, servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta, necessari ad assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

8. La società deve assicurare che oltre l'ottanta per cento

(80%) del proprio fatturato sia prodotto nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui sopra, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, in conformità all'art. 16 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica 175/2016 e s.m.i. La società, nell'acquisto di servizi e forniture, è soggetta al rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), e s.m.i. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n.50 del 2016.

9. La società a controllo pubblico assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, e s.m.i..

Art.4)

Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2051 e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art.5)

Domicilio

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art.6)

Capitale e azioni

1. Il capitale della Società è di Euro **1.064.505,00 (unmilionesessantaquattromilacinquecentocinque)** diviso in numero 2.067 (duemilasessantasette) azioni nominative ordinarie di Euro 515,00 (cinquecentoquindici) nominali cadauna. La società non emetterà i corrispondenti titoli azionari.

2. Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

3. Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti in denaro, in natura o con capitalizzazione delle riserve disponibili o con beni patrimoniali.

L'aumento del capitale sociale è approvato con deliberazione dell'Assemblea.

4. Le azioni sono nominative e indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea. La società può emettere certificati provvisori anche cumulativi.

5. I versamenti sulle azioni di nuova emissione sono

richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini che lo stesso reputi più convenienti.

6. La società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformità degli articoli 2357, 2357 bis ter, quater del C.C..

Art.7)

Organi della società

1. Sono organi della società:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio di Amministrazione;

il Collegio Sindacale;

il Revisore.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art.8)

L'Assemblea dei soci.

Convocazione e costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dal Comune di Palmi, titolare dell'intero pacchetto azionario, e dagli eventuali enti o soggetti pubblici, comunque denominati, che abbiano ad acquisire partecipazione minoritaria al capitale sociale.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta

l'universalità della società e le sue deliberazioni sono rese in conformità alla legge ed allo statuto.

2. All'interno dell'assemblea viene eletto a maggioranza dei presenti il Presidente dell'Assemblea.

3. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

E' convocata da:

- Presidente dell'Assemblea

- C.d.A..

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata anche in luogo diverso dalla sede della Società, e comunque nel territorio comunale, con avviso contenente ordine del giorno, ora e luogo dell'adunanza.

L'Assemblea può tuttavia essere convocata anche mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'Assemblea con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso deve indicare la data per l'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea.

4. Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea ordinaria ovvero straordinaria, ogni qualvolta si reputi necessario od opportuno, e dovrà provvedere alla sua convocazione quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, e risultino indicati gli argomenti

da trattare.

5. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedono e comunque nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

6. L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto nell'art. 12 e nel rispetto delle indicazioni e direttive ricevute dal Comune di Palmi attraverso l'organo deputato al controllo analogo.

Art.9)

Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Sindaco in qualità di Presidente qualora non sia stato eletto all'interno della stessa a maggioranza dei presenti.

In caso di sua assenza o impedimento dal vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di carica e subordinatamente di età.

In nessun caso sono riconosciuti compensi aggiuntivi.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato

dall'Assemblea stessa.

Nei casi di legge il verbale viene redatto da un Notaio.

Il verbale di Assemblea viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.10)

Competenze dell'Assemblea

1. Sono riservati alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del Bilancio di previsione triennale o budget e relativi documenti di programmazione: - relazione programmatica triennale, piano degli investimenti, piano di sviluppo, piani industriali, piano economico finanziario, piano occupazionale ivi compreso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e determinazione di obiettivi specifici annuali e pluriennali, funzionali alla riduzione dei costi di funzionamento della società in particolare prevedendo il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzione del personale nel rispetto delle norme di finanza pubblica, Piano delle alienazioni, acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami dell'azienda, acquisti e impegni di spesa d'importo da determinare in sede assembleare;
- b) l'approvazione del bilancio, previa verifica, dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati rispetto al punto a

e eventuale distribuzione degli utili, e relazione sul governo societario ai sensi dell'art.6, comma 4, del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica 175/2016, e s.m.i.;

c) costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della società, acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, in dette società e dismissione di tali partecipazioni;

d) assunzione di nuova attività o dismissione di attività già esercitate;

e) mutui finalizzati ad investimenti e dismissioni patrimoniali, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 15% (quindici per cento) del patrimonio netto risultante dal bilancio approvato;

f) tariffe e prezzi dei servizi erogati e non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi e di autorità;

g) l'approvazione del regolamento per il reclutamento del personale dipendente nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 19, del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica 175/2016, e s.m.i.;

h) l'approvazione dei regolamenti interni, del codice etico, dello

schema di contratto di servizio preventivamente approvato dal Consiglio Comunale, la carta dei servizi e piano degli indicatori qualitativi e quantitativi dei servizi da erogare all'utenza;

i) la nomina e revoca dell'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso, nel rispetto dell'equilibrio di genere secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 4, del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica 175/2016, e s.m.i.;

l) la nomina e revoca del Sindaco o dei revisori legali dei conti e determinazione del relativo compenso e comunque il suddetto compenso non potrà essere complessivamente superiore a quello previsto per il collegio dei revisori dei conti del Comune di Palmi;

m) le modificazioni dello statuto e in particolare la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, trasformazione della società, trasferimento della sede sociale all'estero e revoca dello stato di liquidazione.

Nell'ipotesi sub m), gli atti sono adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica 175/2016, e s.m.i.;

n) approvazione dell'Organigramma e della Macrostruttura aziendale e eventuali modifiche ed integrazioni;

o) nomina del direttore generale, ai sensi dell'art. 26;

p) gli atti di straordinaria amministrazione;

q) la richiesta di aperture di credito.

Il socio si riserva particolari diritti tra cui poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento sugli Organi sociali e sugli atti fondamentali della vita societaria riguardante gli aspetti economici, patrimoniali, finanziari e della qualità dei servizi e della gestione.

2. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi scientifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, ai sensi di quanto dispone il comma 5 dell'art. 19 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica 175/2016, e s.m.i..

Art.11)

Validità della costituzione e delle deliberazioni

1. Per la regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, nonché per la validità delle relative

deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge.

Art.12)

Trasmissione delle deliberazioni assembleari

1. Copia delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono inviate senza indugio al Comune di Palmi.

Art.13)

Consiglio di Amministrazione

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre), compreso il Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente con funzioni vicarie senza riconoscimento di compensi aggiuntivi e/o un amministratore delegato, indicandone i poteri, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

3. Nel caso in cui il Comune di Palmi sia Socio Unico, la nomina del Consiglio di Amministrazione spetta al Sindaco il quale designa e nomina con proprio atto il Presidente e i due componenti.

Delle nomine avvenute, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale alla prima seduta utile.

4. La cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli

amministratori sono regolate a norma di legge e dello Statuto; la revoca e la sostituzione dei Consiglieri nominati dal Sindaco del Comune di Palmi é di esclusiva spettanza dello stesso ai sensi dell'art. 2449 c.c..

5. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dal Sindaco in qualunque tempo, anche nel corso dell'esercizio.

6. Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori nel corso dell'esercizio, il Sindaco può provvedere alla loro sostituzione con proprio decreto.

7. Gli amministratori così nominati restano in carica sino al termine indicato al comma 5 del presente articolo.

Art.14)

Requisiti di onorabilità e professionalità

e indipendenza degli amministratori

1. La carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39, e

dall'art. 5, comma 9, del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.08.2012, n. 135.

In particolare:

- l'amministratore eletto non deve essere interdetto, inabilitato, fallito, o condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

- l'amministratore deve essere scelto tra i soggetti con comprovate capacità professionali;

- l'amministratore deve essere indipendente e non avere situazioni di conflitto di interessi con la società e con il Comune di Palmi. Gli Amministratori della società non possono essere dipendenti dell'amministrazione pubblica controllante.

Art.15)

Compensi degli amministratori

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, oltre al compenso determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, secondo quanto previsto dalla legge in materia. Resta fermo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 11 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica 175/2016, e s.m.i..

2. L'Assemblea ai sensi del comma 3 dell'art. 2389 c.c. può

determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori; è fatto comunque divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, gettoni di presenza e premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

3. Nella determinazione dei compensi si applica quanto disciplinato dall'art.11, comma 6, del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica 175/2016, e s.m.i., se compatibile con le risorse finanziarie e sempre previa delibera dell'Assemblea dei soci.

Art.16)

Cause di incompatibilità ineleggibilità e decadenza

1. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi e di cui al D.Lgs. 08.04.2013, n. 39.

2. Si applica l'art. 2382 c.c. ed ogni altra disposizione di legge che disciplini le cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità con la carica di amministratore di s.p.a..

3. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c..

Art.17)

Responsabilità dei componenti degli organi della società

1. I componenti degli organi di amministrazione della

società sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali salva la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house.

Art.18)

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente su sua iniziativa.
2. La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima dell'adunanza, tramite lettera raccomandata, anche a mano, telefax, e-mail, telegramma spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi. In caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax spedito almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
3. In mancanza delle suddette formalità il Consiglio di amministrazione si considera validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.
4. Il Consiglio è convocato altresì quando ne faccia richiesta la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale ovvero un terzo degli amministratori

Art.19)

Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei soli poteri per la gestione ordinaria nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto e nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite dall'organo deputato al controllo analogo o direttamente dal socio e trasfuse in appositi atti o direttive formali e vincolanti.

Art.20)

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. La presenza alle riunioni del Consiglio d'amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia garantita la possibilità di identificazione e di intervento dei Consiglieri.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

4. Le deliberazioni che non siano prese in conformità della legge o del presente statuto possono essere impugnate ai sensi

dell'art. 2388 c.c.. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni. E sono comunque fatte salve le eventuali azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali per l'assunzione di tali deliberazioni.

5. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti di tali verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o da chi ne fa le veci, costituiscono prova legale delle deliberazioni in essi contenute.

Art.21)

Presidenza del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Analoga comunicazione deve essere tempestivamente inviata al Sindaco.

2. Il Presidente può nominare un segretario scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio.

Art.22)

Rappresentanza sociale

1. I diritti del socio sono esercitati dal Sindaco, dal Presidente dell'Assemblea o da un loro delegato.

Art.23)

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, scelto previo esperimento di procedure selettive ad evidenza pubblica, viene nominato dall'Assemblea dei soci, che determina altresì le sue competenze, la durata dell'incarico, il compenso, le possibili cause di revoca o decadenza e le modalità di esecuzione in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

2. E' comunque fatto divieto di corrispondere al Direttore Generale e ai dirigenti trattamenti di fine mandato diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti per legge o dai contratti collettivi ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

Art.24)

Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e di 2 (due) membri supplenti. Si applicano in quanto compatibili le previsioni dell'art. 2397 c.c..

2. Tutti i componenti del Collegio sindacale devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili

istituto presso il Ministero della Giustizia, individuati nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art.25)

Cause di ineleggibilità e decadenza

1. I componenti del Collegio sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39, e dall'art. 5, comma 9, del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni della legge 07.08.2012, n. 135.

2. Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 2399 c.c..

3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c..

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Art.26)

Nomina e cessazione dall'ufficio. Sostituzione

1. L'Assemblea nomina il Collegio sindacale, all'interno del quale viene individuato il Presidente, nella prima seduta utile.

Il Sindaco del Comune di Palmi ha diritto di procedere alla nomina diretta di almeno due sindaci, fra i quali l'Assemblea eleggerà il Presidente.

2. Determina, all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale dei sindaci. Il compenso del Collegio sindacale è stabilito ai sensi dell'art. 12 lettera l).

E' comunque fatto divieto di corrispondere ai sindaci gettoni di presenza deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

3. I sindaci sono revocabili dall'Assemblea solo per giusta causa e per la loro sostituzione si applica l'art. 2401 c.c. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

4. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi

nominati scadono insieme con quelli in carica.

5. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Art.27)

Doveri e poteri del Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 - bis c.c..

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 c.c..

3. E' obbligo del Collegio sindacale attenersi alle determinazioni in materia di controllo delle società partecipate.

Art.28)

Riunioni e deliberazioni del Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. Le

riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici quali videoconferenze, video telefono, ecc., che consentano l'identificazione dei presenti e la contemporaneità della riunione.

2. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. La tenuta del libro è a cura del Collegio sindacale a norma dell'art. 2421 del c.c..

3. I sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci e del Consiglio di amministrazione.

Art.29)

Responsabilità

1. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

2. Essi sono solidamente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi

della loro carica.

3. All'organo di controllo delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 in materia di responsabilità civile e contabile.

Art.30)

Denuncia al Collegio sindacale e denuncia al Tribunale

1. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2408 e 2409 c.c..

Art.31)

Controllo contabile

1. Il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409 - bis c.c..

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio, i sindaci delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo nonché i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

Art.32)

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di

amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio.

Art.33)

Distribuzione degli utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti tra i soci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2536 del codice civile e successive modificazioni.

Art.34)

Relazione previsionale annuale

1. L'Organo amministrativo entro il 15 novembre di ciascun anno predispone ed invia ai soci la relazione previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessi, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai Disciplinari di esecuzione dei servizi di cui all'art.5; fanno parte dei suddetti piani, in particolare: il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura; le previsioni del risultato economico di esercizio; il prospetto di previsione finanziaria

redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

2. L'Assemblea dei soci, in una riunione da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Organo amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

3. L'Organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatesi rispetto a quanto preventivato.

Art.35)

Relazione semestrale all'Ente

1. L'Organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente art.21, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

2. La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

3. Inoltre, l'Organo amministrativo entro il 30 marzo trasmette a tutti i soci il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.

Art.36)

Relazione sul governo societario

1. La Società indica nella Relazione annuale sul governo societario gli strumenti e gli interventi adottati in tema di:

a) conformità dell'attività societaria alle norme in tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, per quanto applicabile, con l'approvazione di specifici regolamenti interni;

b) controllo interno, con particolare riferimento alla regolarità ed efficienza della gestione, con la strutturazione di un ufficio interno adeguato tenuto conto delle dimensioni e complessità dell'impresa sociale;

c) codici di condotta od etici propri od adesione a codici di

condotta collettiva aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea.

2. La Relazione annuale sul governo societario da conto dell'attivazione e dei risultati raggiunti nel corso dell'esercizio di riferimento attraverso gli strumenti indicati nelle precedenti lettere.

La Relazione è presentata dall'Organo amministrativo all'Assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art.20, per la sua approvazione.

Art.37)

Diritto di recesso

1. I soci hanno diritto di recedere, unicamente nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 2437 c.c..

2. Gli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale, determineranno il valore delle azioni da liquidare al recedente in osservanza dei criteri di legge.

3. La somma da liquidare sarà corrisposta nel termine di centottanta giorni dal recesso.

Art.38)

Patrimoni destinati

1. La società, ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti del c.c., può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso o parte di essi.

2. I patrimoni indicati alla lettera a) del comma precedente non possono, salvo quanto disposto da leggi speciali, essere costituiti per un valore complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto della società e non possono essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti riservate in base a leggi speciali.

Art.39)

Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato

1. La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato, contenente le indicazioni di cui all'art. 2447 - ter c.c., è adottata dall'Assemblea.

Art.40)

Indirizzo programmatico e controllo strategico

1. La Società opera secondo le modalità proprie degli

affidamenti "in house".

2. Il Socio pubblico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato "UFFICIO DI CONTROLLO" il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte del socio sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante apposito regolamento comunale per il controllo analogo delle società partecipate, approvato con deliberazione del C.C. n° 53 del 04.07.2019.

All'"Ufficio di controllo" è affidata la definizione delle linee guida, degli indirizzi, degli obiettivi, delle priorità e dei piani della società anche con l'emanazione di direttive generali.

Art.41)

Vigilanza

1. Spettano al Comune di Palmi le funzioni di vigilanza e controllo sull'andamento dei servizi, sul rispetto dei contratti di affidamento e delle norme di legge o di regolamento che disciplinano la materia.

2. La verifica dell'attività svolta dalla "P.P.M. S.p.a." potrà consistere nella valutazione dell'azione amministrativa ed

operativa svolta nell'espletamento dei servizi affidati, con il duplice fine di migliorare costantemente il grado di efficacia, efficienza ed economicità, dell'azione amministrativa e di migliorare il rapporto tra i cittadini ed amministrazione.

3. I parametri qualitativi saranno individuati con il contratto facendo riferimento all'economicità della gestione, ai volumi di accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, alla regolarità di espletamento del servizio, al grado di soddisfazione degli utenti, alla gestione dei reclami dell'utenza, alle verifiche interne sugli standard qualitativi, allo stato di attuazione dei programmi, secondo la normativa vigente in materia.

Art.42)

Monitoraggio

1. La "P.P.M. S.p.a" riconosce anche ai dirigenti dei singoli servizi competenti dal Comune di Palmi l'esercizio dei seguenti poteri di controllo:

- a) contratto di servizio (analisi clausole definitrici dei rapporti contrattuali fra ente locale e ente gestore, individuazione e condivisione possibili indicatori che consentano il monitoraggio delle clausole stesse, verifica periodica);
- b) carta dei servizi (analisi degli impegni assunti

dall'amministrazione e dall'ente gestore nei confronti dei cittadini, indicazione o condivisione di possibili indicatori che consentano il monitoraggio degli impegni stessi, verifica periodica;

c) customer satisfaction (indagine sulla soddisfazione del cittadino utente del servizio).

2. Spettano infine ai singoli servizi le seguenti attività:

- predisposizione proposte di schemi di contratto di servizio o loro modifiche da sottoporre all'Assemblea;
- predisposizione atti propedeutici alla sottoscrizione e modifica del contratto di servizio;
- verifica svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio.

Art.43)

Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblica

1. La "P.P.M. S.p.a." osserva per l'acquisto di beni, servizi e forniture, i principi dettati dalle normative comunitarie e le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici).

2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 192 del medesimo D.Lgs. 50/2016, e s.m.i..

3. L'assunzione del personale deve essere svolta nel

rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., all'art. 19 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica 175/2016, e s.m.i., delle eventuali disposizioni regolamentari adottate, nonché di tutti i divieti e limiti vigenti per gli Enti locali nel reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi.

Art.44)

Scioglimento

1. La Società si scioglie ai sensi e nei casi previsti dall'art. 2448 del codice civile.

2. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

Art.45

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Art.46)

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la società, i soci e i componenti degli organi sociali,

il giudice competente è quello che esercita la giurisdizione nell'ambito del Comune di Palmi.

Art.47)

Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio dal Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto come per legge, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 5/03, da tre arbitri nominati da soggetto estraneo alla società. La nomina dell'arbitro di parte "P.P.M. S.p.a." viene espressamente demandata al Presidente protempore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, il quale dovrà provvedere entro trenta giorni dalla richiesta. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale di Palmi. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità e nel rispetto del contraddittorio.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le

risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

2. La soppressione così come pure l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria, devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i novanta giorni successivi, esercitare il diritto di recesso.